



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

"LAZZARO SPALLANZANI"

C.F. 80010590364 - e-mail: [mois011007@istruzione.it](mailto:mois011007@istruzione.it) - Web-site: [www.istas.mo.it](http://www.istas.mo.it)

---

# REGOLAMENTO DISCIPLINARE D'ISTITUTO

IIS L. Spallanzani di Castelfranco Emilia

## IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

- VISTA la Legge n. 241 del 7 agosto 1990, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e s.m.i.;
- PREMESSO che lo Statuto degli studenti e delle studentesse", accoglie e sviluppa le indicazioni della Convenzione internazionale dei diritti del fanciullo" del 1989 (ratificata nel nostro ordinamento con la Legge n. 176 del 27.05.1991);
- VISTO il D.Lgs. n. 297 del 16.04.1994 e s.m.i.;
- VISTO IL D.P.R. n. 249 del 24.06.1998, "Reg. recante lo Statuto degli studenti/esse della scuola secondaria" e successive modifiche ed integrazioni intervenute con il D.P.R. n. 235 del 21.11.2007 e adozione del Patto educativo di corresponsabilità (artt. 3 e 5 bis);
- PREMESSO che la scuola dell'autonomia "si sostanzia nella progettazione e nella realizzazione di interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana" (art. 2, comma 2, del D.P.R. n. 275 del 08.03.1999 "Reg. recante norme in materia di autonomia delle Ist. scolastiche");
- VISTA la direttiva del M.P.I. (oggi M.I.U.R.) n. 104 del 30.11.2007 con la quale vengono dettate disposizioni in materia di utilizzo dei telefoni cellulari in ambito scolastico e di diffusione di immagini in violazione del Codice in materia di protezione dei dati personali";
- VISTA la C.M. prot. N. 3602 del 31.07.2008;
- VISTA la Legge n.169 del 30.10.2008 per l'insegnamento di "Cittadinanza e Costituzione", e la valutazione del comportamento degli studenti nelle scuole secondarie di 1° e 2° grado;
- VISTO il D.M. n. 5 del 16.01.2009, "Finalità e criteri di valutazione del comportamento";
- VISTA la C.M. n. 10 del 23.01.2009, "Valutazione degli apprendimenti e del comportamento";
- VISTO il D.P.R. n. 122 del 22.06.2009, "Reg. per la valutazione degli alunni";
- VISTO il D.L. n. 104 (art. 4) del 12.09.2013, "Tutela della salute nelle scuole";
- VISTA la Legge n. 71 del 29.05.2017, "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo";
- SENTITO il parere della Giunta del 29.04.2019;

## DELIBERA

Il presente Regolamento, che disegna un modello di disciplina ispirato alle finalità educative proprie della scuola, ai principi di responsabilità, legalità e solidarietà nonché al rispetto della dignità delle persone.

### ARTICOLO 1

#### *PRINCIPI E FINALITÀ*

1. Il presente Regolamento, con riferimento ai diritti e ai doveri degli studenti di cui agli artt. 2 e 3 del D.P.R. 24 giugno 1998. n. 249 e s.m.i., prevede le infrazioni disciplinari, stabilisce le relative sanzioni, individua gli organi competenti ad irrogarle e declina il relativo procedimento. Esso è funzionale al conseguimento degli obiettivi del Piano Triennale dell'Offerta Formativa adottato dall'Istituto e rappresenta una misura attuativa delle previsioni della legge 29 maggio 2017, n.71.
2. I provvedimenti disciplinari hanno sempre finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti nei confronti di tutti gli appartenenti alla comunità scolastica.
3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari se non in ragione di una condotta intenzionale o colposa. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Il presente regolamento determina le modalità attraverso le quali gli studenti sono sentiti in relazione alle esigenze di celerità del procedimento. **Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.**
4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
5. Le sanzioni sono temporanee, proporzionate alla gravità dell'infrazione disciplinare e ispirate al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente e delle conseguenze derivanti dall'infrazione. All'autore dell'infrazione è offerta la possibilità di convertire la sanzione disciplinare in attività socialmente utili per l'Istituto.
6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalle lezioni sino a 15 giorni sono adottati dal Consiglio di classe, alla presenza delle diverse componenti; le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore ai 15 giorni con l'esclusione dalla valutazione e dallo scrutinio finale sono adottate dal Consiglio d'Istituto.
7. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla Commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.
8. **In casi particolari, e ove non diversamente disposto da norme di rango superiore e dal presente regolamento, alla contestazione degli addebiti può provvedere il Dirigente scolastico.**

### ARTICOLO 2

#### *DOVERI DEGLI STUDENTI*

Gli studenti sono tenuti a:

1. Frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio;
2. È richiesto agli studenti l'utilizzo di un abbigliamento specifico per le esercitazioni di sia di azienda che degli altri laboratori, senza il quale non potranno prendere parte all'attività;
3. Si richiede altresì di adottare un abbigliamento dignitoso e rispettoso del luogo;
4. Assumere nei confronti del Dirigente, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei propri compagni un comportamento corretto, anche sul piano formale, essendo vietate tutte le condotte non conformi al presente

- regolamento adottate in danno della famiglia (anche di fatto) e dei soggetti sopra elencati;
5. Mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di responsabilità, legalità e solidarietà nonché al rispetto della dignità delle persone, dell'integrità psichica e patrimoniale, nell'ambito di qualsiasi relazione intrattenuta con qualsiasi strumento (informatico o telematico) in rete o nei social network, in qualsiasi tempo e anche fuori dei locali e pertinenze scolastiche;
  6. Osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal regolamento di istituto;
  7. Osservare le disposizioni di prevenzione al Covid-19 e nello specifico:
    - Seguire scrupolosamente le istruzioni del personale della scuola;
    - Misurarsi tutti i giorni la temperatura corporea a casa prima di partire;
    - Non presentarsi a scuola se la temperatura corporea è uguale o superiore a 37,5°C) e/o in presenza di altri sintomi quali tosse, mal di gola, congestione nasale, congiuntivite, perdita dell'olfatto o del gusto;
    - Al momento dell'ingresso a scuola indossare la mascherina chirurgica o di comunità che va tenuta fino all'ingresso in aula. Il docente della prima ora fornirà giornalmente le mascherine chirurgiche a chi ne è sprovvisto. Questa va tenuta fino all'uscita dove verrà buttata nell'apposito contenitore della Raccolta differenziata dei DPI usati (le mascherine sono personali e quindi non possono essere scambiate o cedute);
    - Seguire rigorosamente le indicazioni e le vie destinate a ingressi e uscite;
    - Igienizzarsi le mani con i DISPENSER posti all'ingresso delle aule e dei locali stessi tutte le volte che si entra in un'aula o in un locale didattico e ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità;
    - È vietato scambiarsi materiale scolastico (penne, matite, fogli, bianchetto, gomme, righello, calcolatrice...) e/o oggetti personali.
    - In aula occorre rimanere seduti nel proprio banco, alzarsi solo con il permesso del docente e tenere la mascherina;
    - È consigliabile tenere indossata la mascherina durante le attività didattiche in aula onde prevenire possibili situazioni di contagio. In ogni caso la mascherina si può togliere quando si mangia durante la ricreazione che si effettuerà rimanendo seduti regolarmente nel proprio banco. In quei dieci minuti è vietato uscire dall'aula;
    - La mascherina si può togliere durante le lezioni all'aperto mantenendo un adeguato distanziamento e con il permesso del docente;
    - Non è consentito uscire dalla propria aula se non espressamente autorizzati dal docente e solo per recarsi al bagno o al distributore automatico più vicino alla classe, uno alla volta, solo per il tempo strettamente necessario e comunque mai durante gli intervalli (non sarà consentita la presenza degli studenti in giro per la scuola se non accompagnati da un docente o dal personale educativo assistenziale);
    - L'accesso al bagno avverrà solo previo permesso del docente, con il massimo rispetto della normativa Covid, e al rientro in aula sarà necessario igienizzare nuovamente le mani.
  8. Utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola e di tutti gli appartenenti alla comunità scolastica.
  9. Condividere la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.
  10. Non utilizzare, senza preventiva autorizzazione del personale docente o del dirigente, dispositivi di telefonia mobile, informatici o telematici di qualunque natura. Nessuna registrazione audio, video o fotografica è ammessa durante l'orario scolastico se non preventivamente autorizzata dal personale docente per motivi didattici o dal dirigente e con specifico riferimento a particolari attività e/o eventi significativi per la vita della comunità scolastica. L'autorizzazione è comunque condizionata al rispetto della dignità umana. Il divieto di cui al presente comma si estende a tutto il tempo scuola, ivi compresa la ricreazione, le uscite didattiche e la

ricreazione, fatta salva la preventiva autorizzazione del personale docente o del dirigente. Il cellulare deve essere custodito nello zaino.

11. Se utilizzato in modo improprio, il cellulare verrà ritirato (previa consegna della SIM card) e consegnato in segreteria. La restituzione avverrà successivamente da parte del Dirigente scolastico o di un suo collaboratore vicario o delegato. Lo studente, inoltre, sarà sanzionato con una nota disciplinare.

### **ARTICOLO 3**

#### *DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI)*

1. Durante le lezioni in modalità di Didattica Digitale Integrata occorre tenere comportamenti adeguati e rispettosi.
2. Accendere sempre la telecamera (anche il docente) salvo disposizioni del docente stesso per motivi di scarsa connettività.
3. Non cedere login di accesso ad estranei.
4. Avere un comportamento rispettoso e consono alle attività didattiche.
5. Avere abbigliamento rispettoso e adeguato alle attività didattiche ed al contesto.
6. Gli studenti non possono registrare le lezioni (se non autorizzati dai docenti), fare screenshot, utilizzare i materiali didattici in modo improprio e condividerli con soggetti esterni al gruppo classe.
7. Durante le interrogazioni lo studente dovrà essere completamente visibile per garantire la massima trasparenza e regolarità.
8. La piattaforma scelta è:
  - il Registro Elettronico per l'appello (segnare assenti, presenti, ritardi e uscite anticipate), la firma, le attività svolte, i compiti assegnati e le attività programmate (agenda), la valutazione, la prenotazione dei colloqui con i genitori, le annotazioni alla famiglia e quelle disciplinari;
  - Gsuite: Materiali, strumenti e attività didattiche quotidiane (videolezioni, documenti condivisi, consegne).
9. Il docente firma sul Registro Elettronico entro la fine della mattinata sintetizzando brevemente i contenuti della lezione.
10. La Didattica Digitale Integrata verrà realizzata utilizzando le modalità didattiche suggerite dal PIANO per la DDI elaborato dal Collegio Docenti e sarà funzionale al raggiungimento degli obiettivi didattici, come previsto dalle Linee Guida del MI.
11. Non sono considerate modalità di DDI adeguate l'esclusiva consegna di materiali (vedi sopra).

### **ARTICOLO 4**

#### *ACCESSO AI LOCALI SCOLASTICI E LORO UTILIZZO*

##### **Uso dei laboratori, della palestra, delle serre e dell'azienda agraria, del ristorante, delle cucine e delle aule.**

1. L'accesso a scuola da parte di genitori e pubblico esterno avverrà solo previo appuntamento e sarà regolamentato dalle disposizioni in materia di Covid-19.
2. Presso ogni sede ci sarà un punto di controllo (check-point) dove il personale scolastico potrà misurare la temperatura e gestire le richieste dell'utenza.
3. Tutti sono tenuti a rispettare le misure anti Covid evitando assembramenti nell'area antistante l'istituto.
4. L'accesso ai laboratori è regolamentato dalle normative vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro e, laddove previsto, è fatto obbligo l'uso della divisa e/o dei dispositivi di protezione individuale (DPI) per tutti coloro che vi accedono.

5. I laboratori preposti alle trasformazioni e alle lavorazioni di prodotti agroalimentari sono altresì disciplinati dalla normativa vigente in materia di igiene alimentare e di sicurezza pubblica. In particolare non è consentito l'utilizzo di anelli, piercing, braccialetti, trucchi, smalti, barba ecc. Gli allievi e il personale dell'indirizzo 'Enogastronomico' sono tenuti ad avere i capelli corti o raccolti in apposita cuffia e la barba rasata.
6. Nel caso in cui venissero arrecati danni ai locali o alle attrezzature della scuola, i costi della riparazione verranno addebitati ai responsabili; nel caso in cui non fosse possibile individuarli, i costi saranno addebitati all'intera classe, o al gruppo di studenti coinvolti. L'obbligo del risarcimento non annulla l'eventuale sanzione disciplinare.
7. Le attrezzature personali devono essere consegnate a ciascuno studente previa registrazione sull'apposito **Diario dell'utilizzo degli attrezzi** e regolarmente consegnate integre a fine esercitazione registrando l'avvenuta consegna;
8. Tutte le attività di cui sopra devono essere concordate con il referente del laboratorio o con il Dirigente scolastico, o suo delegato, per l'organizzazione logistica.

## **ARTICOLO 5**

### *ASSENZE, INGRESSI IN RITARDO E USCITE ANTICIPATE*

1. Con l'adozione del Registro Elettronico è responsabilità delle famiglie prendere visione della regolare frequenza alle lezioni dei propri figli, collegandosi al sito dell'Istituto, sezione RE, con le proprie credenziali.
2. Per le assenze non è richiesta la giustificazione; per assenze superiori a cinque giorni consecutivi è richiesto il certificato medico da consegnare al check-point prima di entrare a scuola. Per assenze riferite al Covid-19 si fa riferimento alle procedure disposte dal SSN.
3. Ogni docente della prima unità lezione fa l'appello; ogni ingresso successivo è considerato RITARDO.
4. Sono considerati **ritardi brevi** quelli entro i primi venti minuti di lezione e saranno giustificati dal docente con la sola annotazione sul RE, sia che la lezione venga effettuata in presenza che in modalità di DDI. Lo studente ritardatario si recherà direttamente in classe, senza disturbare l'attività didattica in corso.
5. Sono considerati ritardi **lunghi** tutti quelli oltre i primi venti minuti della prima unità lezione fino al termine della stessa, sia che la stessa lezione venga effettuata in presenza che in modalità di DDI. Lo studente ritardatario si recherà direttamente in classe, senza disturbare l'attività didattica in corso, e sarà conteggiata l'assenza per l'intera unità lezione. L'insegnante annota l'orario esatto d'ingresso sul Registro elettronico.
6. Per gli ingressi **dopo la prima unità lezione**, si procederà come sopra.
7. **Dopo il termine della seconda unità lezione non è più ammesso l'accesso a scuola.**
8. Permessi di uscita anticipata saranno concessi dal DS, o suo delegato, **solo per seri e documentati motivi presentati almeno ventiquattro ore prima, agli indirizzi email:** Castelfranco [dirigente@istas.mo.it](mailto:dirigente@istas.mo.it) e [g.vadruccio@istas.mo.it](mailto:g.vadruccio@istas.mo.it), Montombraro [c.ghisoli@istas.mo.it](mailto:c.ghisoli@istas.mo.it) e [istas.montombraro@istas.mo.it](mailto:istas.montombraro@istas.mo.it), Vignola [p.marcialis@istas.mo.it](mailto:p.marcialis@istas.mo.it) e [istas.vignola@istas.mo.it](mailto:istas.vignola@istas.mo.it). L'orario di uscita dovrà essere annotato sul RE e saranno conteggiate le relative ore di assenza. **Le uscite anticipate sono possibili non prima delle ore 12.** Gli alunni minorenni dovranno essere prelevati da un genitore o da loro delegati per iscritto; gli alunni maggiorenni potranno uscire in modo autonomo solo dopo aver fatto compilare alla famiglia l'apposito modulo di autorizzazione scaricabile dal sito della scuola. Anche per gli studenti maggiorenni valgono le disposizioni di cui sopra.
9. Per documentate esigenze di trasporto, la famiglia può richiedere una deroga all'orario di uscita dello studente.

## ARTICOLO 6

### DOVERI DEI DOCENTI

1. I docenti sono tenuti ad avere un comportamento virtuoso e di esempio formativo per gli studenti.
2. I docenti sono tenuti a valutare gli studenti con trasparenza, tempestività, coerenza e con un congruo numero di prove. Trasparenza significa che daranno ampia informazione sugli strumenti di valutazione utilizzati prima delle verifiche; tempestività significa che il docente consegnerà i risultati delle verifiche scritte entro al massimo 15 giorni e comunicherà invece contestualmente o tutt'al più la volta seguente il risultato di una verifica orale o pratica; qualsiasi altra prestazione oggetto di valutazione (*performance di feedback*) verrà comunicata e annotata sul Registro Elettronico contestualmente; coerenza significa che le verifiche devono essere valutate in coerenza rispetto alle rubriche e griglie di istituto stabilite dal Collegio Docenti; congruo numero: il collegio docenti stabilisce il numero minimo di valutazioni per ogni quadrimestre in relazione all'insegnamento e al numero di ore della disciplina e comunque mai inferiore a due.

## ARTICOLO 7

### CODICE DISCIPLINARE

1. Si considerano **infrazioni lievi** le condotte che per modalità ed entità della colpevolezza o delle conseguenze contrastano in modo non grave con i doveri declinati all'art.2 e che richiedono un celere e informale intervento correttivo da parte del docente e cioè:
  - a) presentarsi alle lezioni in ritardo;
  - b) presentarsi alle lezioni privi del materiale didattico o dei prescritti dispositivi di protezione individuale;
  - c) disturbare ripetutamente lo svolgimento delle lezioni impedendo il regolare svolgimento delle lezioni e il processo di apprendimento dei compagni;
  - d) tenere comportamenti scorretti al cambio dell'ora e negli spostamenti interni. A titolo esemplificativo, rientrano in questa tipologia le seguenti condotte: spinte che non determinano infortuni, urla, schiamazzi, uscite dall'aula, inosservanza della fila, ecc.
2. Sono **infrazioni gravi**:
  - a) utilizzare il telefono cellulare o altro dispositivo idoneo a registrare e diffondere suoni e/o immagini durante l'orario scolastico;
  - b) fumare nei locali dell'Istituto e in ogni altro luogo vietato dal presente regolamento;
  - a) frequentare irregolarmente le lezioni: detta fattispecie si sostanzia, in periodi di DDI, nella frequenza irregolare e/o selettiva in connessione sulla piattaforma individuata dall'Istituto, anche nel corso della medesima giornata.
  - c) mancare di rispetto con atteggiamenti e/o parole ai soggetti indicati nell'art.2 del presente regolamento;
  - d) imbrattare le pareti dei locali in qualsiasi modo;
  - e) rovinare le suppellettili, gli arredi, le attrezzature di laboratorio o il materiale di proprietà della scuola per dolo, negligenza, disattenzione;
  - f) reiterare una delle condotte di cui al comma 1 del presente articolo (infrazione contestata e sanzionata per tre volte);
  - g) utilizzare un linguaggio violento, volgare o comunque offensivo nei confronti dei soggetti indicati nell'art.2, in

presenza o nell'ambito di relazioni intrattenute attraverso strumenti informatici o telematici, anche fuori dai locali e delle pertinenze della scuola e nel tempo extrascolastico;

- i) pubblicare, in qualsiasi tempo e in qualsiasi luogo, all'interno di social network di qualsiasi natura, blog, forum di discussione, messaggistica immediata ecc., commenti denigratori, calunniosi, crudeli o offensivi nei confronti dei soggetti indicati nell'art.2.
- j) infrangere le disposizioni relative al contenimento del Covid-19.

### 3. Sono infrazioni gravissime:

- a) L'utilizzo di forme di linguaggio inadeguato come richiamato al **comma 2, lettera h)**, e la pubblicazione di messaggi come richiamato **al comma 2, lettera i)**, quando in entrambi i casi, il comportamento sia rivolto a persone diversamente abili o comunque vulnerabili oppure quando la condotta persegua finalità discriminatorie o razziste;
- b) reiterare una delle condotte di cui al comma 2 del presente articolo (infrazione contestata e sanzionata per tre volte);
- c) inviare ai soggetti indicati nell'art.2.4 del presente Regolamento messaggi dai contenuti e/o richiami sessuali mediante strumenti informatici o telematici o dispositivi di telefonia mobile in qualsiasi tempo e in qualsiasi luogo;
- d) compiere e/o minacciare violenza fisica o molestare (in presenza o mediante l'utilizzo di strumenti informatici o telematici) i soggetti indicati nell'art.2 del presente regolamento, in qualsiasi tempo e in qualsiasi luogo, nonché nei confronti di qualunque terzo durante l'orario scolastico;
- e) sottrarre beni o materiali in danno dei soggetti indicati nell'art.2 del presente regolamento, nonché nei confronti di qualunque terzo durante l'orario scolastico;
- f) compiere atti di vandalismo su cose;
- g) inosservanza delle disposizioni interne relative alla salvaguardia della propria e altrui sicurezza, che possano compromettere l'incolumità delle persone (correre a velocità eccessiva in ogni ambiente/area dell'Istituto, sporgersi dai davanzali, arrampicarsi sui cornicioni, manomettere gli estintori, spingersi per le scale, etc.);
- h) detenere, fare uso e/o spacciare sostanze stupefacenti all'interno dell'Istituto o negli spazi adiacenti;
- i) raccogliere e/o diffondere testi, immagini, filmati, registrazioni vocali, senza rispettare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fatte oggetto di ripresa/registrazione e/o dei soggetti indicati nell'art.2 del presente Regolamento;
- j) aggredire, molestare, ricattare, ingiuriare, diffamare, commettere furti d'identità, alterare, acquisire o trattare illecitamente dati personali in via telematica in danno di uno dei soggetti indicati nell'art.2 del presente regolamento;
- k) infrangere deliberatamente le disposizioni relative al contenimento del Covid-19.

## ARTICOLO 8

### *VIOLAZIONI E SANZIONI*

1. Le infrazioni previste nell'art. 7, comma 1, sono sanzionate, nell'immediatezza del fatto, dal docente che, sentite senza formalismi le giustificazioni dell'incolpato, le rileva con il rimprovero verbale. Del provvedimento può essere riportata sintetica evidenza con nota disciplinare sul Registro di Classe. Ove non diversamente disposto, dopo la terza ammonizione lo studente che continua a tenere un comportamento scorretto, può essere punito ai

sensi del comma seguente e cioè con una sospensione da 1 (uno) a 5 (cinque) giorni.

2. Le infrazioni gravi di cui all'art. 7, comma 2, sono sanzionate con nota disciplinare da parte del docente che l'accerta. La violazione di cui alla lettera b) dell'art. 7.2. prevede anche la sanzione amministrativa in ottemperanza alle norme vigenti sul divieto di fumo nei locali pubblici. Le violazioni di cui alle lettere e), f), g) h) i) dell'art. 7, comma 2, sono sanzionate con la sospensione dalle lezioni fino a un massimo di quindici giorni, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 5 e 6, del presente Regolamento.
3. Le infrazioni gravissime, di cui all'art.7, comma 3, sono sanzionate con la sospensione da un minimo di quindici giorni fino al termine delle lezioni tenuto conto di quanto previsto dall'art.1, comma 5 e 6, del presente Regolamento. Nei casi di maggiore gravità, in relazione all'entità della colpevolezza, della durata della condotta e delle sue conseguenze dannose o della rilevanza penale della condotta medesima e, in ogni caso, quando ricorrano le condizioni di cui all'art. 4, comma 9 e 9 bis del D.P.R. n. 249 del 1998, è disposta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione all'esame di Stato. I suddetti provvedimenti sanzionatori sono assunti, a maggioranza, dal Consiglio d'Istituto. L'adunanza è valida con la presenza di metà più uno degli aventi diritto. Non è consentita l'astensione. Il membro dell'Organo collegiale legato da vincoli di parentela con l'allievo oggetto del procedimento non partecipa alla seduta. Parimenti non partecipa alla deliberazione il docente che sia stato vittima della condotta dell'incolpato e per la quale si procede disciplinarmente. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
4. Ai sensi dell'art. 3, comma 5, del Regolamento attuativo dello Statuto delle studentesse e degli studenti, gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola: chi viola questa norma è tenuto a risarcire il danno arrecato al patrimonio della scuola.
5. Le condotte di cui all'art. 7 del presente Regolamento sono suscettibili di eventuale sanzione ulteriore applicabile ai sensi della normativa penale vigente; pertanto sarà un obbligo del Dirigente scolastico segnalare alle Autorità competenti i comportamenti ritenuti penalmente perseguibili in quanto configurabili come fattispecie di reato e/o caratterizzati da elementi che denotano rilievo penale.

## **ARTICOLO 9**

### *PROCEDIMENTO DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI*

1. Per le infrazioni di lieve entità previste dall'art.7, comma 1, l'efficacia educativa dell'intervento correttivo del docente e la necessità di contenere al massimo il turbamento dell'attività didattica impongono immediatezza e tempestività della reazione tali da integrare le ragioni di impedimento della formale contestazione degli addebiti con comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art.7, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. **Le sanzioni sono pertanto irrogate dal docente secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 1, del presente Regolamento.**
2. Per le infrazioni gravi di cui all'art.7, comma 2, lettere a), b), c), d), punibili con nota disciplinare del docente, l'efficacia educativa dell'intervento correttivo della scuola e l'esigenza di ripristinare immediatamente l'ordinato svolgimento dell'attività didattica impongono immediatezza e tempestività della reazione tali da integrare le ragioni di impedimento della formale contestazione degli addebiti con comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. **Le sanzioni sono pertanto irrogate dal Consiglio di classe o dal Dirigente scolastico, previa audizione delle giustificazioni dello studente.**
3. Per le infrazioni gravi i cui all'art.7, comma 2, lettere dalla e) alla i) e per le infrazioni gravissime la formale contestazione degli addebiti con comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. avviene da parte del Coordinatore di classe o del Dirigente scolastico o di un

suo delegato e **la sanzione viene irrogata dal Consiglio di classe o dal Consiglio di Istituto** (se il Consiglio di Classe, ravvisandone particolare gravità, rimanda la decisione al Consiglio di Istituto), previa audizione delle giustificazioni dello studente

4. La comunicazione di avvio del procedimento contenente la contestazione degli addebiti deve essere comunicata allo studente personalmente, e/o ai suoi genitori e/o tutori, affidatari ecc., se minorenne. La comunicazione è effettuata mediante raccomandata a mano o posta elettronica. L'atto deve recare la chiara descrizione oggettiva delle condotte poste in essere dallo studente.
5. Qualora nell'evento rilevante disciplinarmente siano coinvolti altri studenti offesi dalla condotta dell'incolpato, costoro e i loro genitori sono avvisati dell'apertura del procedimento in qualità di controinteressati con le stesse modalità indicate nel comma precedente.
6. Lo studente incolpato se minorenne DEVE essere ascoltato alla presenza di un genitore, il quale non può intervenire ma solo essere testimone dell'audizione, o, se maggiorenne, da un rappresentante degli studenti eletto negli organi collegiali o nella consulta.
7. L'audizione si svolge alla presenza del dirigente scolastico o suo delegato o dal coordinatore (in ogni caso due persone) di classe. Lo studente espone le proprie giustificazioni e può avvalersi di prove documentali o testimonianze. Le prove a discarico sono assunte direttamente nel corso dell'audizione a discrezione del Dirigente scolastico. Dell'audizione viene redatto apposito verbale a cura di un funzionario delegato dal dirigente scolastico.
8. A seguito dell'audizione il Dirigente scolastico, qualora non ravvisi elementi certi di rilevanza disciplinare, dispone l'archiviazione del procedimento con atto scritto. In tutti gli altri casi, il Dirigente rimette gli atti, secondo la rispettiva competenza, al Consiglio di Classe o al Consiglio d'Istituto ai fini della deliberazione del provvedimento finale.
9. Gli atti dell'audizione, e cioè il verbale e gli eventuali allegati a esso, vengono recepiti dal Consiglio di classe per le opportune valutazioni.
10. Il procedimento disciplinare deve concludersi di norma entro il termine di giorni trenta. Tutti i termini previsti dal presente regolamento sono ordinatori e la loro violazione non determina decadenza dall'esercizio del potere disciplinare né l'invalidità del provvedimento finale a condizione che non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa dell'incolpato.

## **ARTICOLO 10**

### *ASSUNZIONE DEL PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE A CURA DELL'ORGANO COLLEGALE*

1. Il provvedimento sanzionatorio, immediatamente esecutivo (se lo studente non fa ricorso all'Organo di garanzia), è redatto per iscritto e deve essere motivato. Nelle ipotesi di sospensione fino al termine delle lezioni e di esclusione dallo scrutinio o dall'esame finale, la motivazione deve esplicitare le ragioni per le quali non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico. Il provvedimento deve recare l'indicazione della sanzione irrogata, la sua durata, la sua decorrenza, nonché l'Organo di garanzia a cui poter ricorrere e i termini per proporre impugnazione.
2. **L'Organo Collegiale è convocato dal dirigente scolastico entro 15 giorni se lo studente (o un genitore e/o tutori, affidatari ecc.), nel caso di minorenni ne ha fatto richiesta, dopo la comminazione di una sanzione.** Delle operazioni compiute dall'Organo Collegiale è redatto sintetico verbale.
3. L'Organo di garanzia può confermare o modificare la sanzione. In ogni caso, la decisione assunta dall'Organo di garanzia diviene immediatamente esecutiva.

## **ARTICOLO 11**

### *RISARCIMENTO DANNI*

L'irrogazione della sanzione disciplinare non esclude l'obbligo di risarcire i danni arrecati alle vittime della condotta ai sensi delle leggi vigenti.

## **ARTICOLO 12**

### *ISCRIZIONE AD ALTRA SCUOLA*

Nei casi in cui l'Autorità giudiziaria, i Servizi Sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente facciano ritenere inopportuno il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

## **ARTICOLO 13**

### *PREPARAZIONE AL RIENTRO*

Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni la scuola mantiene con lo studente e con i suoi genitori un rapporto finalizzato alla preparazione al rientro nella comunità scolastica.

## **ARTICOLO 14**

### *REINTEGRO NELLA COMUNITÀ SCOLASTICA*

Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario anche con i Servizi Sociali e con l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero finalizzato alla responsabilizzazione e al reintegro nella comunità scolastica.

## **ARTICOLO 15**

### *TRASFERIMENTO AD ALTRO ISTITUTO*

In caso di trasferimento ad altro istituto anche in corso d'anno o di passaggio ad altro grado di scuola, prima che la sanzione sia divenuta esecutiva, della stessa viene data comunicazione alla diversa Istituzione scolastica dove l'alunno si è iscritto affinché possa disporre in ordine alla sua esecuzione. Parimenti, in caso di iscrizione in corso d'anno di un allievo proveniente da altro istituto, il Dirigente scolastico darà esecuzione alla sanzione pendente e non ancora scontata nei termini stabiliti dall'Istituto di provenienza.

## **ARTICOLO 16**

### *IMPUGNAZIONI*

Avverso i provvedimenti assunti dal Consiglio di Classe o dal Consiglio di Istituto, è ammesso ricorso entro quindici giorni decorrenti dalla comunicazione all'**Organo di Garanzia** interno alla scuola.

L'Organo di Garanzia si pronuncia con immediatezza dal ricevimento del ricorso. Per quanto riguarda l'Organo di Garanzia, si rimanda a quanto disciplinato nell'articolo 16.

## ARTICOLO 17

### COMPOSIZIONE DELL'ORGANO DI GARANZIA

1. L'O.G. è designato annualmente dal Consiglio di istituto su disponibilità dei membri. Esso è composto da:
  - a) Dirigente scolastico (o suo collaboratore delegato), che ne assume la presidenza;
  - b) n. 1 (uno) docente designato dal Collegio dei Docenti. Il Collegio provvede a designare anche un membro supplente;
  - c) n. 1 (uno) un genitore, eletto nei Consigli di Classe e designato dall'Assemblea dei rappresentanti dei genitori, la quale designa anche un membro supplente;
  - d) n. 1 (uno) rappresentante degli studenti eletto nei Consigli di Classe e designato dall'Assemblea dei rappresentanti degli studenti, la quale designa anche un membro supplente. I membri supplenti sostituiranno i titolari in caso di motivata impossibilità a partecipare o per i casi di incompatibilità di giudizio. Le competenze dell'Organo di Garanzia sono quelle stabilite dall'art. 5, comma 2 e comma 3, del D.P.R. n. 249 del 24.06.1998, modificato dall'art. 2 del D.P.R. 21.11.2007, n. 235.
2. L'Organo di Garanzia dura in carica per due anni scolastici. I componenti che perdono il requisito dell'eleggibilità sono surrogati con i membri supplenti.

L'Organo di Garanzia decide su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente Regolamento.

Le adunanze dell'Organo di Garanzia sono valide con la presenza della totalità dei suoi componenti; in caso di assenza giustificata o impedimento di un membro effettivo, o qualora uno dei membri effettivi sia parte interessata nella controversia, subentra il membro supplente della medesima componente.
3. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza più uno dei voti favorevoli; non è consentita l'astensione. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

L'Organo di Garanzia, in composizione perfetta in prima convocazione, dovrà esprimersi, a maggioranza, in merito all'impugnazione, non oltre dieci giorni dalla data di presentazione del ricorso. Qualora l'Organo non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.
4. La convocazione dell'Organo di Garanzia spetta al Dirigente scolastico non oltre i 5 giorni dalla presentazione del ricorso medesimo; lo stesso provvede a designare, di volta in volta, il segretario verbalizzante.

Per la validità della seduta successiva, alla prima seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti.
5. Il membro che avesse un impedimento ad intervenire, deve far pervenire al Presidente dell'Organo di Garanzia la motivazione scritta giustificativa dell'assenza.
6. Ciascun membro dell'Organo di Garanzia ha diritto di parola e di voto. L'espressione del voto è palese. Non è prevista l'astensione. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
7. Ciascuno dei componenti dell'Organo di Garanzia è tenuto alla massima riservatezza in ordine alle segnalazioni ricevute ovvero di cui è venuto a conoscenza in quanto membro o collaboratore dell'organo di garanzia e non può assumere individualmente alcuna iniziativa né servirsi del materiale raccolto senza il consenso dell'organo stesso e comunque esclusivamente per le finalità dell'Organo di Garanzia.
8. Il Presidente, in preparazione dei lavori della seduta, deve accuratamente assumere tutti gli elementi utili allo svolgimento dell'attività dell'Organo, finalizzata alla puntuale considerazione dell'oggetto all'ordine del giorno.
9. L'esito del ricorso va comunicato per iscritto all'interessato. L'Organo può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata, riconoscendo sempre allo studente la possibilità di convertirla in attività utile alla scuola. In

caso di conferma, modifica, o annullamento, il Dirigente scolastico provvederà ad informare della sanzione il Consiglio di classe, mediante comunicazione scritta.

10. L'Organo di Garanzia decide – su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse – anche sui conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione del Regolamento di Istituto e del presente Regolamento.
11. La competenza a decidere sui reclami contro le violazioni dello Statuto, anche contenute nel "Regolamento di Istituto", è attribuita, a norma di legge, all'Organo di Garanzia Regionale, al quale gli interessati possono ricorrere entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla comunicazione della decisione dell'Organo di garanzia della scuola.

## **ARTICOLO 17**

### *REGOLAMENTO AMBIENTE E REGOLAMENTO GITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE*

Si approvano altresì il Regolamento ambientale e il Regolamento visite e viaggi di istruzione di seguito allegati, da considerarsi a tutti gli effetti parti integranti del Regolamento di Istituto.

## **ARTICOLO 18**

### *NORME FINALI*

1. Il presente Regolamento interno fa parte integrante del Piano dell'Offerta Formativa (POF).
2. Eventuali modificazioni sono deliberate a maggioranza assoluta del Consiglio di Istituto, anche su proposta, e previa consultazione, degli organi collegiali rappresentativi delle varie componenti e, comunque, sentito il parere del Collegio dei Docenti.
3. Eventuali situazioni particolari relative all'applicazione del presente Regolamento vengono esaminate e risolte dal Dirigente scolastico o suo delegato.
4. La scuola procederà all'accomodamento ragionevole relativamente alle sanzioni in relazione agli alunni con disabilità. L'unico documento di riferimento rimane il PEI.
5. Dei contenuti del presente regolamento, unitamente al Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), sono informati gli studenti e i genitori all'atto dell'iscrizione in forma chiara, efficace e completa.

## **ARTICOLO 19**

### *AFFISSIONE ALL'ALBO DELLA SCUOLA*

Il presente Regolamento è affisso all'Albo della scuola e pubblicato sul sito web della scuola pertanto disponibile per studenti e famiglie.

Approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 17/12/2020  
e dal Collegio Docenti nella seduta dell' 8 gennaio 2021